

Allegato " 2 "

rtazione ferie salti aggiunti del personale turnista

Regionale EMILIAROMAGNA <dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it>, Direzione Regionale
CAMPANIA <dir.campania@vigilfuoco.it>, Direzione Regionale CALABRIA
<dir.calabria@vigilfuoco.it>

Alla cortese attenzione dell'ufficio del personale

oggetto: Calcolo decurtazione salti aggiuntivi ferie per il personale turnista.

Si comunica che con il rilascio della prossima versione verrà
modificato il calcolo della decurtazione dei salti aggiuntivi per le ferie
del personale turnista.

A seguito segnalazione da parte di alcuni comandi verranno
escluse dal calcolo le assenze per permesso A99 "Permesso con sottrazione da banca delle ore",
ricordiamo che in base all'ultima circolare segnalataci venivano esclusi solo i permessi sindacali e
per donazione sangue, in allegato la relativa circolare.
Nel caso si fosse a conoscenza di una normativa diversa da quella che si intende implementare
Vi preghiamo di segnalare l'eventuale riferimento legislativo tramite e-mail.

Distinti saluti
Gruppo Personale
Tel. 06 46529782

attuaz.artt.21e 45 CCNL 94-97 salti agg.doc.pdf

Content-Type: application/pdf
Content-Encoding: base64



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

10 FEB. 2004

LETTERA CIRCOLARE

335
13701

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

SEDE

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

E, P.C.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI LODI

SECRETARIA	
17 FEB. 2004	
UFFICIO PROTOCOLLO	
17 FEB 2004	N. 0942

SIG. COMANDANTE

UFFICIO PERSONALE

RI. DE TORO

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE

+1

OGGETTO: Attuazione artt. 21 e 45 CCNL 1994/1997 - Salti aggiuntivi.

0942

ODU
cdy 14/02/04



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

Pervengono a questo Dipartimento numerose richieste di chiarimento circa l'applicazione della circ. M.I.S.A. n. 14 del 31/12/1997 relativamente al computo dei salti aggiuntivi e alla conseguente riduzione in caso di assenze.

Con nota dell' Ispettorato Organizzazione Centrale e Periferica, prot. n. 4579/13701 del 12 novembre 1998, si fornivano alcuni chiarimenti, in particolare al punto c) si stabiliva che in caso di assenze consistenti la riduzione dei salti dovesse essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione turni} = \frac{\text{tot. Salti} - 18 (\text{ferie})}{133.5} \times \text{turni di assenza}$$

133.5 133

A tal proposito si precisa quanto segue:

- i salti aggiuntivi servono per consentire al personale inserito nella turnazione 12-24/12-48, di recuperare le ore prestate **oltre le trentasei ore settimanali;**
- **trattandosi nella fattispecie di recuperi questi devono corrispondere a periodi di effettivo servizio prestato;**
- contribuiscono alla riduzione proporzionale di detti recuperi tutte le assenze fruito dal personale in aggiunta al congedo ordinario, in particolare:

1. assenze per malattia art. 26 CCNL 1994/97;
2. permessi art. 24 CCNL 1994/97;
3. aspettativa, astensione art. 27 - 28 CCNL 1996/97,

così come modificati ed integrati al capo II del CCNL integrativo del 24 maggio 2000 sottoscritto in data 24 aprile 2002, con esclusione dei permessi sindacali, dei permessi per donazione sangue o comunque delle assenze legate ad attività connesse a servizi di soccorso.

Il periodo transitorio di passaggio ad orario giornaliero (36 ore settimanali) non concorre alla maturazione dei salti aggiuntivi.

Le riduzioni dovranno essere applicate al raggiungimento del valore dell'unità di turno nella formula sopracitata; eventuali frazionamenti da convertire in ore, al termine dell'anno solare, dovranno essere recuperati per servizi d'istituto, ovvero utilizzando le ore disponibili nella banca del tempo individuale del dipendente come definita all'art. 27 del CCNL integrativo del 24 maggio 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)